N. R.G. 2015/

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /**2015** promossa da:

(C.F. con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale FIRENZE presso il difensore (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ; , elettivamente domiciliato in FIRENZE presso il difensore (C.F.), con il patrocinio dell'avv. dell'avv. ; , elettivamente domiciliato in FIRENZE presso il difensore

PARTE ATTRICE/

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in FIRENZE presso il difensore avv.

PARTE CONVENUTA/

Il Giudice dott.

letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/12/2017,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice
ritenuto che la parte attrice abbia provveduto ad indicare i MEF di riferimento tramite la perizia di parte depositata in atti;
ritenuta la necessità di disporre CTU, volta ad accertare:
1. quale sia il regime di capitalizzazione applicato dalla convenuta durante l'ammortamento;
2. se il tasso di attualizzazione sia equivalente a quello effettivo di capitalizzazione;
3. se il TAN rilevabile dal contratto sia pari al tasso effettivo globale annuo determinato dall'ammortamento;

4. quale sia il TAN determinato all'esito della operazione di attualizzazione e della successiva ricapitalizzazione secondo l'interesse di fatto applicato dalla società di leasing, applicando la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

5. se il TAN come sopra determinato abbia comportato al momento della pattuizione ovvero nel corso del rapporto, il superamento dei tassi soglia usura tempo per tempo vigenti, con in caso affermativo:
- eliminazione delle poste previste in contratto superiori al tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto stesso;
- riconduzione dei tassi esuberanti nei limiti delle soglie nel secondo caso;

6. se gli interessi di mora come pattuiti abbiano superato il tasso soglia vigente al momento della loro pattuizione ovvero nel corso del rapporto, procedendosi in caso affermativo, previa loro quantificazione, alla loro eliminazione nel primo caso alla riconduzione del loro tasso ai tassi soglia tempo per tempo vigenti nel secondo caso;
7. l'entità degli interessi finanziari applicati in ragione del ragguaglio del canone alle variabili del mercato di riferimento;
8. quale sia il credito della società di leasing come rideterminato alla stregua dei punti sopra indicati;
visti gli artt. 191 e segg. c.p.c.;

P.Q.M.

DISPONE

CTU contabile nei termini di cui in parte motiva nominando all'uopo il
con studio in con studio a Firenze in via e-mail:

FISSA

per il conferimento dell'incarico l'udienza del 13 FEBBRAIO 2018N ORE 11.00
Si comunichi al C.T.U. nominato.

Firenze, 12 dicembre 2017

Il Giudice

dott.